



COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

CODICE ISTAT 044 005

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del Reg. Data 29-09-12

Oggetto:	DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012
-----------------	---

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 14:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straord. urgenza in Prima convocazione.

Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti Consiglieri:

=====

=

AGOSTINI MARIA NAZZARENA	P	MAURIZI ANTONIO	P
ALBERTINI DORIANO	P	FARES GIULIANO	P
GRELLI PIERLUIGI	A	FILIPPONI GIULIO	A
MORESCHINI SARA	A	CAIONI MARCO	A
RUFFINI ERMANNO	P	FALCIANI ANDREA	A
FABI CANNELLA FILIPPO	P	SPACCASASSI RINO	P
TRAINI ADRIANA	P		

=====

Assegnati n. 13

Presenti n. 8

In Carica n. 13

Assenti n. 5

=====

La seduta é Pubblica

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale sig. DOTT.SSA STELLA MARIA

Assume la presidenza il sig. AGOSTINI MARIA NAZZARENA SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Il Sindaco introduce il punto all'o.d.g. illustrando la proposta di seguito riportata.

Al termine dell'illustrazione, constatato che non vi sono interventi o richieste di chiarimenti pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 29 del 24.09.2012 del Responsabile dell'ufficio Finanziario che qui di seguito integralmente si riporta:

“PREMESSO CHE:

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

ATTESO CHE la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);

b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del d.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra; sono fatte salve le esenzioni di cui all'art. 7, c. 1, lett. h) del D.Lgs. 504/1992;

c) sono stati esentati dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3 bis del D.L. 557/1993 convertito in L. 133/94 ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

d) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del d.L. n. 201/2011);

e) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:

- 1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, d.l. n. 201/2011);
- 2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno

da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012; resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO CHE, l'articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto;

PRESO ATTO che in materia di aliquote l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

RILEVATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai comuni facoltà di manovra, ed in particolare:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;

RICORDATO CHE:

- a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- b) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria;

RICORDATO altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili l'ente aveva applicato le seguenti aliquote:

Aliquota ordinaria: 7,6 per mille

Aliquota ridotta abitazione principale: 4 per mille

VISTE le stime del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sul portale del federalismo fiscale e la conseguente variazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio/trasferimenti statali, per euro € 57.724,24;

ANALIZZATI il bilancio per l'esercizio 2012, le previsioni di spesa, i tagli alle entrate del fondo sperimentale di riequilibrio emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale da adottare da questo Comune, l'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio attraverso la variazione delle aliquote di base;

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la determinazione delle aliquote nella misura del :

- 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze,
- 7,6 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado o ad affini fino al 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale;
- 9,6 per mille per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali;

RICORDATO CHE, in forza di quanto previsto dall'articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011) introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le detrazioni dell'IMU potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati relativi all'acconto, al fine di assicurare l'ammontare del gettito previsto;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. di fare proprie le premesse di cui sopra;
2. di determinare per l'anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:
 - 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze,
 - 7,6 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado o ad affini fino al 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale;
 - 9,6 per mille per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali
3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012".

Ritenuto di approvare e fare propria la su riportata proposta in considerazione delle motivazioni espresse;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto in esame;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

presenti	n. 08
votanti	n. 08
astenuti	n. 0
favorevoli	n. 08
contrari	n. 0

DELIBERA

Di determinare per l'anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

- 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze,
- 7,6 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado o ad affini fino al 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale;
- 9,6 per mille per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali

Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere nel merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano e con il seguente risultato

presenti	n. 08
votanti	n. 08
astenuti	n. 0
favorevoli	n. 08
contrari	n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
AGOSTINI MARIA NAZZARENA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi , trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art.134 comma 3 D.lgvo.n.267/2000.

Appignano del Tronto 06-10-2012

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA STELLA MARIA

=====